

**Il comportamento imprevedibile e anormale del pedone esclude la responsabilità del conducente
(Cass Civ., sez. VI, sent. 18 marzo 2022, n. 8940)**

Non vi è presunzione di colpa, o meglio concorso di colpa, per il conducente che investe il pedone che abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, purchè sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale del pedone, tale che il conducente non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento ricorrendo ad una manovra salvifica e sempre che a costui non sia addebitabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8940/2022.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico - Presidente -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere -
Dott. GORGONI Marilena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36762-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTE PARIOLI 40, presso
lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SANTO SPAGNOLO;

- controricorrente -

contro

C.P.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2057/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO che:

S.S., investito, il (OMISSIS), intorno alle 17.00, mentre attraversava una strada a ridosso dell'ingresso nel comune di (OMISSIS), in prossimità di una rotatoria, da C.P., alla guida della sua (OMISSIS), riportava un danno biologico permanente del 95% ed un danno biologico temporaneo assoluto di 360 giorni. Conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di (OMISSIS), C.P., chiedendone la condanna, in solido con la Milano Assicurazioni SPA, sua assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento dei danni nella misura di Euro 776.195,35 o in quella accertata giudizialmente.

Il Tribunale con sentenza n. 262/2017, respingeva la domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, giacché riteneva che egli avesse repentinamente attraversato un tratto di strada congestionato dal traffico, con al centro ampia aiuola, sbucando letteralmente fuori dalla vegetazione, lontano dalle strisce pedonali, nelle vicinanze di una rotonda posta all'ingresso del comune di (OMISSIS), la cui circolazione veicolare era particolarmente complessa, atteso che convogliava il traffico proveniente da ben quattro arterie.

La Corte d'Appello di Catania, cui si rivolgeva S.S. per ottenere la riforma della sentenza di prime cure, deducendo l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, la contraddittorietà della sentenza perché fondata su una attività istruttoria contrastante e non univoca nonché la non corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., rigettava l'appello, confermava la decisione del Tribunale di Siracusa e condannava l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S.S., basato su due motivi.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni.

C.P. non ha svolto attività defensionale in questa sede.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO che:

1. Con il primo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1227,2054 c.c., e 40 c.p. nonché degli artt. 142 e 146 C.d.S., in relazione art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la sentenza impugnata individuato in C.P. l'esclusivo responsabile del sinistro. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto, sulla base delle testimonianze in atti, che il comportamento del pedone avesse assunto una efficienza causale esclusiva al verificarsi del danno, avendo egli attraversato in modo talmente repentino ed imprevedibile, dopo essere sbucato dalla vegetazione in prossimità di un'aiuola spartitraffico, da non consentire a C.P. di evitare il danno. Secondo il ricorrente, C.P. avrebbe dovuto dimostrare, per andare esente da responsabilità, la ricorrenza del caso fortuito, cioè un evento eccezionale, inevitabile ed imprevedibile in grado di recidere il nesso di causalità, ai sensi

dell'art. 40 c.p., tra l'evento lesivo e la sua condotta. Infatti, secondo l'orientamento costante di dottrina e giurisprudenza, il caso fortuito come causa interruttiva del nesso di causalità deve consistere in un avvenimento improvviso ed estraneo alla sfera di signoria dell'individuo ovvero esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani ed essere tale da non consentire alcuna manovra per evitare il danno e da costituire l'unica causa a cui collegare il verificarsi dell'evento. Nel caso di specie, non sarebbe dato capire come la Corte d'Appello, e già il Giudice di primo grado, abbiano con certezza individuato il caso fortuito, ricorrendo alle dichiarazioni di due testimoni tra l'altro poco chiare: quella della signora Ca. che aveva affermato che il pedone si era letteralmente buttato sulla vettura e che la collisione era avvenuta a un metro di distanza dal margine della corsia funzionante da spartitraffico, quando invece le tracce ematiche dimostravano che il danneggiato stava attraversando la strada, e quella di C.P., il quale, in un primo tempo, alla polizia municipale aveva affermato di non aver visto il pedone e, solo successivamente, in udienza, di averlo visto, ma con poco preavviso.

A tutto concedere, peraltro, l'accertamento del comportamento colposo del pedone non avrebbe dovuto essere sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, dovendosi considerare necessaria la prova, che nel caso di specie avrebbe fatto difetto, da parte dell'investitore, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La sentenza, pertanto, sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, rilevante, secondo il ricorrente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo mai stato dimostrato che il danno si era prodotto indipendentemente dal comportamento dell'agente.

Non solo: il comportamento asseritamente colposo del pedone non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c., come statuito dalla sentenza impugnata, ma semmai ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, dovendosi applicare il principio di diritto secondo cui né il comportamento colposo del pedone né l'anomalia della sua condotta integrano gli estremi della prova, posta, dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico dell'investitore, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità del conducente che investe il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.

Non solo, quindi, la sentenza d'appello si è fatta carico di accertare che non vi fosse stata da parte del conducente l'inosservanza delle regole della circolazione stradale - il loro rigoroso rispetto rappresenta una condizione necessaria al fine di riconoscere una condotta di normale diligenza esigibile da chi conduce un veicolo, ma non è sufficiente, onde escludere la responsabilità del conducente - ma applicando con particolare rigore l'art. 2054 c.c., non si è limitata a prendere in considerazione il comportamento negligente del pedone giacché l'accertamento che la condotta del pedone non abbia rispettato l'art. 190 C.d.S. e ss., non consente di ritenere superata la presunzione iuris tantum che grava sul conducente, ai sensi dell'art. 2054 c.c. - ma ha affermato la responsabilità esclusiva del pedone in considerazione della sua condotta anomala, rappresentata dall'essere

apparso improvvisamente sulla traiettoria dell'auto investitrice e dall'esserglisi parato davanti improvvisamente ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento.

Nella sostanza, la Corte territoriale ha non solo valutato la rilevanza causale della condotta del pedone, al fine dell'eventuale ricorrenza di un concorso di colpa, ma ha accertato anche l'inesigibilità di una condotta diversa da parte del conducente dell'auto.

In particolare, ha ritenuto, facendo leva sulle testimonianze in atti e sul restante corredo probatorio, che la dinamica del sinistro era quella accertata dal Tribunale, ed, in particolare, che: i) nessun appunto di imprudenza, negligenza o imperizia potesse muoversi al conducente dell'auto investitrice; ii) la velocità di C.P. al momento dell'investimento era di 20-30 Km - non essendo tale risultanza smentita dalla gravità delle lesioni riportate -; iii) l'attraversamento del ricorrente era stato repentino, provenendo da un'aiuola spartitraffico, e sbucando fuori dalla vegetazione; iv) la strada era scarsamente illuminata - erano le ore 17.00 del mese di novembre, il sole era già tramontato e né i fari delle auto né le insegne degli esercizi commerciali posti sul lato opposto, avrebbero potuto illuminarla - e non destinata alla circolazione pedonale; v) quand'anche C.P. avesse avvistato l'investito un paio di metri prima dell'urto non avrebbe potuto mettere in atto una manovra di emergenza volta ad evitare l'impatto; vi) l'investimento non era avvenuto mentre il ricorrente era in piena fase di attraversamento, come confermato dalle tracce ematiche; vii) lo spostamento dell'auto da parte di C.P. prima che venissero effettuati i rilievi non aveva impedito di ricostruire la esatta dinamica del sinistro.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la sentenza impugnata valutato la condotta di C.P. a seguito del sinistro.

Sin dal primo atto introduttivo era stata indicata l'eccessiva velocità della (OMISSIS) guidata da C.P. come causa dell'incidente ed era stata segnalata la condotta ambigua dell'investitore, il quale: i) in attesa dell'intervento della polizia municipale, aveva spostato il veicolo prima che venissero effettuati gli opportuni rilievi; ii) aveva dapprima dichiarato di non avere avvistato il pedone prima dell'impatto, ma di averne solo sentito il rumore del corpo sul parabrezza della propria autovettura, e, successivamente, durante l'udienza, aveva affermato di averlo visto poco prima dell'impatto, senza aver potuto impedire il sinistro. Ma delle due l'una, sostiene il ricorrente: o il pedone è apparso improvvisamente dal lato sinistro della carreggiata - il che avrebbe potuto provarsi soltanto con una consulenza tecnica sul veicolo danneggiato oppure il pedone stava effettivamente attraversando la strada.

Il motivo è inammissibile, sotto molteplici profili: a) la preclusione processuale di cui all'art. 348-ter c.p.c.; ii) l'inutilizzabilità della censura di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per lamentare l'omesso esame di elementi istruttori, quando i fatti oggetto degli stessi siano stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata; e ciò al netto della considerazione che l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più una censura che, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 - applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata il 24/09/2019 - trovi accesso allo scrutinio di legittimità.

3. Il ricorso va rigettato.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2022